

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli **Presidente f.f.**; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Alessandro Vannucci **Componenti**; e assistito per la segreteria dalla Sig.ra Adele Nunnari e dal Sig. Stefano Bordoni, si è riunito il 14 aprile e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e legale rappresentante della Società SS Barletta Calcio Srl), e DELLA SOCIETÀ SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 4162/951 pf14-15 DP/fda del 30.10.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 22.2.2016 il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Giuseppe Perpignano, presidente e legale rappresentante della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis CGS, nonché la medesima Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, per non avere partecipato all'incontro sul tema della formazione e della lotta al *doping*, organizzato a Firenze dalla F.I.G.C. di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 15.4.2015.

Il dibattimento

Il procedimento proviene da una precedente restituzione di atti alla Procura federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis del C.G.S. per individuare il corretto indirizzo dei deferiti, che non erano stati raggiunti né dal deferimento, né dalla convocazione per la riunione che era stata fissata.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura federale, la quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha chiesto l'accoglimento del deferimento ed ha precisato le richieste sanzionatorie.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Si ritiene non doversi procedere nei confronti della SS Barletta Calcio Srl, in quanto non notificata né del deferimento, né della convocazione a comparire alla riunione odierna, di guisa che il capo del deferimento afferente detta Società, peraltro inattiva, va dichiarato improcedibile.

La responsabilità del Perpignano, ritualmente raggiunto dalla notifica del deferimento e della convocazione a comparire alla odierna riunione, risulta accertata e comunque non contestata, come da atti della Procura federale.

Pertanto, stante la tipologia della violazione, sanzione congrua si ritiene essere quella di cui al seguente dispositivo.

P.Q.M.

infligge al Sig. Giuseppe Perpignano, nella qualità di cui sopra, la sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione. Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della SS Barletta Calcio Srl.

(105) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTINELLI (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Soc. SSD UP Castelfrettese), MIRKO GAGLIARDI (all'epoca dei fatti tesserato della Soc. Polisportiva Collemarino), EMANUELE FANI (all'epoca dei fatti Responsabile del Settore Giovanile della Soc. Frosinone calcio), STEFANO DEL CIOTTO (all'epoca dei fatti Agente FIFA), ALESSANDRO CRESCENTE (all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. La Torre di Scalea), DAVID MOSTARDA (all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. AC Sansovino) e DELLE SOCIETA' SSD UP CASTELFRETTESE Srl, POLISPORTIVA COLLEMARINO 98, FROSINONE CALCIO, AC MONZA BRIANZA, SCD LA TORRE DI SCALEA e AC SANSOVINO - (nota n. 5442/72 pf14-15/FDL/dl del 1.12.2015).

Il deferimento

La Procura Federale con atto del 1° dicembre 2015, ha deferito i Sigg.ri:

1°) Giuseppe Santinelli, quale tesserato e direttore sportivo della SSD UP Castelfrettese, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS e dell'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico di cui al C.U. n. 1 art. 2.6 di detto Settore ss 2014/2015, per aver accompagnato giovani calciatori ad un raduno tenutosi a Terni il 25 agosto 2014 senza la preventiva autorizzazione prevista dalla normativa di settore, essendo tali calciatori provenienti da Provincia non appartenente alla Regione di tesseramento, né confinante con quella di Ancona;

2°) Mirco Gagliardi, quale tesserato della Polisportiva Campo Marino 98, per violazione degli artt.1 bis comma 1 CGS e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico sub. 1°, per aver accompagnato ad un raduno un giovane calciatore proveniente da Provincia non appartenente alla Regione di tesseramento, né confinante con quella di Ancona, nonché per aver indotto il padre del giovane calciatore dilettante a nome Amadouh Bah a sottoscrivere una procura a beneficio di certa società Italia Scouting, poi consegnata al presidente di tale società;

3°) Emanuele Fani, quale tesserato e responsabile del Settore Giovanile della Società Frosinone Calcio, per violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS, 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, 36 del Regolamento del Settore Tecnico e 23 NOIF, per aver nell'agosto 2014 sottoposto ad un provino il giovane calciatore a nome Jacopo Cerrone, successivamente tesserato con la propria Società Frosinone Calcio, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale di competenza;

4°) Ettore Pasqua, quale tesserato e responsabile del Settore Giovanile della AC Monza Brianza, per violazione degli artt. sub. 3°, per aver nell'agosto 2014 sottoposto

ad un provino due giovani calciatori, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale di competenza;

5°) Stefano Del Ciotto, quale agente FIFA, per violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico sub. 1°, 2°, 3°, per aver accompagnato un giovane calciatore di Ortona classe 2002 ad un raduno tenutosi il 2 giugno 2014 in località Castelferretti senza la preventiva autorizzazione prevista dalla normativa di detto settore, tenuto conto che la Provincia di Chieti non è nella stessa Regione del raduno, né è Provincia limitrofa a quella del raduno stesso;

6°) Alessandro Crescente, quale tesserato per la SCD La Torre di Scalea, per la violazione degli artt. sub. 1° per aver nell'agosto 2014 accompagnato ad un raduno sette giovani calciatori senza la preventiva autorizzazione prevista dalla normativa di settore, considerato che la Provincia di Cosenza non rientra nella stessa Regione del raduno, né è Provincia limitrofa a quella del raduno stesso;

7°) David Mostarda, quale tesserato della AC Sansovino, per violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 36 Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver partecipato ai raduni del 2 giugno 2014 in località Castelferretti e del 25 agosto 2014 in Terni Est in attiva collaborazione con certa Società Italia Scouting, dal quale risultava essere socio, provvedendo personalmente alla preparazione atletica dei giovani calciatori partecipanti ai raduni, senza la prescritta autorizzazione prevista dalla normativa di settore.

Sono altresì deferite le società SSD UP Castelfrettese Srl, Polisportiva Collemarino 98, Frosinone Calcio, AC Monza Brianza, SCD La Torre di Scalea e l'AC Sansovino, tutte a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS per il comportamento posto in essere dai rispettivi tesserati.

Questi in estrema sintesi in fatti.

Veniva accertato dalla Procura Federale che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nei capi di incolpazione, si erano tenuti raduni non autorizzati di giovani calciatori, alcuni organizzati dalla Società Italia Scouting, non affiliata alla FIGC, né riconosciuta come ente di promozione sportiva.

Ai raduni (che si erano tenuti in svariate località) avevano partecipato tutti gli attuali deferiti, ad eccezione del Fani, alcuni di loro contribuendo anche alla effettiva preparazione degli stessi.

I raduni non erano stati autorizzati, atteso che le domande per ottenere le autorizzazioni neppure erano state presentate.

Venivano acquisiti agli atti del procedimento tanto la modulistica usata dagli organizzatori per l'adesione dei giovani calciatori, quanto la pubblicità della Società Italia Scouting, che richiamava su di sé l'attenzione con l'esibire il logo del CONI, con l'assicurare la presenza ai provini delle più importanti squadre professionistiche, con il qualificarsi ente di promozione sportiva, che peraltro non aveva trovato riscontri.

Nel corso delle indagini venivano raccolte le dichiarazioni dei deferiti, tutte finalizzate al rigetto di ogni ipotesi di responsabilità e che tuttavia risultavano non supportate da alcun elemento probatorio che potesse ritenersi a loro discolta.

I patteggiamenti

Alla riunione odierna, di rinvio dalla precedente riunione del 17 marzo 2016, nel corso della quale era stato chiesto il differimento ad altra data, poi fissata nella odierna, alla presenza della sola Procura Federale si sono preliminarmente esaminati i patteggiamenti che erano stati presentati già nel corso di detta precedente riunione, in merito ai quali sono state adottate le seguenti ordinanze.

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Mirko Gagliardi, David Mostarda, Giuseppe Santinelli e Stefano Del Ciotto, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS.

[“pena base per il Sig. Mirco Gagliardi, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 27 (ventisette), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 18 (diciotto); pena base per il Sig. David Mostarda, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Giuseppe Santinelli, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2; pena base per il Sig. Stefano Del Ciotto, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo:

Il dibattimento

Il dibattimento è proseguito per la discussione in merito alla posizione dei restanti deferiti SSD Castelfrettese, Polisportiva Collemarino 98, Emanuele Fanì, Società Frosinone Calcio, AC Monte Brianza, Alessandro Crescente, SCD La Torre di Scalea, AC Sansovino. La Procura Federale, illustrate le ragioni del deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento in una alle seguenti sanzioni: SSD Castelfrettese ammenda € 600,00 (Euro seicento), Polisportiva Collemarino 98 ammenda € 600,00 (Euro seicento), Emanuele Fanì inibizione mesi 3 (tre), Società Frosinone Calcio ammenda € 1.500,00 (Euro millecinquecento), AC Monte Brianza ammenda € 1.200,00 (Euro milleduecento), Alessandro Crescente inibizione mesi 3 (tre), SCD La Torre di Scalea ammenda € 900,00 (Euro novecento), AC Sansovino ammenda di € 900,00 (Euro novecento).

Sono comparsi la Società Frosinone Calcio, a mezzo del proprio difensore di fiducia munito di procura che è stata depositata ed il Sig. Emanuele Fanì, i quali hanno chiesto il proscioglimento, deducendo che, nel giorno e nel luogo indicati nel deferimento, avevano avuto in prova un giovane calciatore libero da tesseramento e che, dopo la prova, lo avevano tesserato, facendolo regolarmente giocare per l'intera stagione; non avevano pertanto consumato alcun provino nel senso sostanziale e formale del termine, per cui nessuna violazione normativa e/o regolamentare era stata da loro commessa.

Gli altri deferiti non sono comparsi, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

I motivi della decisione

Occorre preliminarmente stralciare le posizioni di Orciani Claudio ed Ettore Pasqua; il primo perché non deferito, ancorché singolarmente patteggiato; il secondo perché già raggiunto da precedente sanzione per la medesima incolpazione e pertanto escluso dal presente deferimento, come ha ammesso e chiesto la stessa Procura Federale, a cui vanno rimessi gli atti afferenti l'Orciani per quanto di ragione.

Nel merito, si osserva quanto segue.

Non può dubitarsi del fatto che i deferiti, nel porre in essere il comportamento descritto nella parte motiva del deferimento, hanno reiteratamente violato più norme dell'ordinamento sportivo, ivi compreso il Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica.

Più in particolare, Alessandro Crescente ha dichiarato in sede d'indagine di aver accompagnato ad un unico raduno sette ragazzi e di non aver partecipato ad altri raduni sol perché non gli era piaciuta l'organizzazione ed il modo di fare, mentre è risultato che il calciatore visionato dal Frosinone Calcio e dal Fanì, a nome Jacopo Cerrone, al momento della prova non era affatto libero da tesseramento perché vincolato con la Società Roccasecca T. San Tommaso, che non aveva rilasciato alcun nullaosta affinché egli potesse partecipare a detta prova; tesserato in effetti per la Società Frosinone Calcio, il calciatore risulta attualmente vincolato in favore della ASD Cassino Calcio 1924.

Il deferimento va pertanto accolto in una alle sanzioni richieste.

Il dispositivo

P.Q.M.

stralcia le posizioni di Pasqua Ettore ed Orciani Claudio, rimettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di ragione limitatamente a quest'ultimo;

applica le seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 2 (due) e giorni 18 (diciotto) per Mirco Gagliardi;
- inibizione per mesi 4 (quattro) per David Mostarda;

- inibizione per mesi 2 (due) per Giuseppe Santinelli;
 - inibizione per mesi 2 (due) per Stefano Del Ciotto;
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Infligge queste sanzioni:

- SSD Castelfrettese ammenda di € 600,00 (Euro seicento);
- Polisportiva Collemarino 98 ammenda di € 600,00 (Euro seicento);
- Emanuele Fanì inibizione per mesi 3 (tre);
- Società Frosinone Calcio ammenda € 1.500,00 (Euro millecinquecento);
- AC Monte Brianza ammenda di € 1.200,00 (Euro milleduecento);
- Alessandro Crescente inibizione per mesi 3 (tre);
- SCD La Torre di Scalea ammenda di € 900,00 (Euro novecento);
- AC Sansovino ammenda di € 900,00 (Euro novecento).

(150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO FABIANI (Presidente e Legale rappresentante della Società SD MC Fermana FC Srl), e DELLA SOCIETÀ SD MC FERMANA FC Srl - (nota n. 9001/935 pf14-15 LG/dl del 2.3.2016).

Il patteggiamento

Alla riunione odierna (di rinvio dalla precedente riunione del 30 marzo 2016, nel corso della quale era stato chiesto il differimento ad altra data per la formulazione di concrete proposte di patteggiamento) sono comparsi la Procura Federale e, a mezzo del proprio difensore munito di procura anche per patteggiare, i deferiti Giorgio Fabiani e la Società SD MC Fermana FC Srl, i quali hanno depositato accordi di patteggiamento, condivisi dalla Procura Federale.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Giorgio Fabiani e la Società SD MC Fermana FC Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS.

[“pena base per il Sig. Giorgio Fabiani, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società SD MC Fermana FC Srl, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Giorgio Fabiani;*
- ammenda di € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00) per la Società SD MC Fermana FC Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

(152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese Srl), e DELLA SOCIETÀ USD CAVESE Srl - (nota n. 9005/961 pf14-15 LG/dl del 2.3.2016).

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito su segnalazione della CO.VI.SO.D. il Sig. Salvatore Manna e la Società USD Cavese Srl; in detta segnalazione ha rappresentato che la società U.S.D. Cavese 1919 non aveva provveduto entro il termine perentorio del 11 luglio 2014 di cui al C.U. n. 138 del 26/05/14 della Lega Nazionale Dilettanti, né ad effettuare il versamento della somma di € 19.000,00 dovuta in favore della F.I.G.C.; né a depositare l'originale della prescritta fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11/07/2015 e di importo pari ad € 31.000,00; né infine a depositare la documentazione comprovante il pagamento di quanto dovuto a propri tesserati in forza di decisioni assunte da Organi della F.I.G.C., così come, rispettivamente, prescritto ai punti 4) pag. 2,5) pag. 2 e 8) pag. 3 del citato C.U.; nella riunione del 30 marzo 2016 la Società, in accordo con la Procura, ha presentato proposta di patteggiamento ai sensi dell'art.23 del C.G.S.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna (di rinvio dalla precedente riunione del 30 marzo 2016, nel corso della quale era stato chiesto il differimento ad altra data per la formulazione di concrete proposte di patteggiamento) sono comparsi la Procura Federale e, a mezzo del proprio difensore munito di procura anche per patteggiare, la deferita Società USD Cavese Srl Srl, la quale ha depositato accordo di patteggiamento, condiviso dalla Procura Federale.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società USD Cavese Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS.

[“pena base per la Società USD Cavese Srl, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (Euro duemila/00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

L’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.”

Il dibattimento

Il dibattimento è proseguito per la posizione del solo Manna, in merito al quale la Procura Federale ha concluso per l’affermazione di responsabilità, in una alla sanzione della inibizione di mesi 3 (tre).

Il dispositivo

La responsabilità del deferito risulta provata oltre ogni ragionevole dubbio, per cui, stante la tipologia della violazione contestata, sanzione congrua si ritiene quella di cui al seguente dispositivo.

P.Q.M.

- applica alla Società USD Cavese Srl l’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila).
- infligge al Sig. Salvatore Manna, nella qualità di cui sopra, la inibizione di mesi 3 (tre).

(153) – GILDO RIZZATO (Presidente e legale rappresentante della Società Abano Calcio Srl) e DELLA SOCIETÀ ABANO CALCIO Srl - (nota n. 9014/964 pf14-15 LG/dl del 2.3.2016).

Il deferimento

A seguito di segnalazione della Co.Vi.So.D (Commissione di vigilanza sulle società di calcio dilettantistiche), attestante il mancato deposito entro il termine perentorio delle ore 18 dell'11 luglio 2014 da parte della società Abano Calcio dell'originale della fideiussione bancaria, così come disposto al punto 5 del C.U. n. 138 del 26/05/2014, la Procura Federale, svolta attività di indagine conoscitiva ed acquisita la relativa documentazione di provenienza societaria, deferiva il Sig. Gildo Rizzato, nella qualità di presidente della Società Abano Calcio e la stessa Società per violazione dell'art. 10 comma 3 bis C.G.S. in relazione al punto 5 del C.U. 138/14, in quanto la Società Abano Calcio e per essa il suo presidente, pur avendo trasmesso tempestivamente e per via telematica come prescritto dalle recenti disposizioni federali la documentazione richiesta, non avevano tuttavia inviato l'originale della fideiussione bancaria così come dettato al punto 5 del C.U. n. 138 (*"fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11/07/2014 di importo pari ad € 31.000,00"*).

La stessa Società, con lettera in data 17.09.2015 a firma del suo presidente, riconosceva l'addebito, ma giustificava l'omissione con l'errata interpretazione delle indicazioni ricevute in un incontro tenutosi a Coverciano con i rappresentanti della F.I.G.C. L.N.D. Dipartimento interregionale e che aveva ad oggetto le istruzioni relative alle nuove modalità d'iscrizione al campionato dilettanti.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento, con la duplice sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del presidente Gildo Rizzato e dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille) a carico della Società Abano Calcio Srl.

Nessuno è comparsa per i deferiti.

La motivazione ed il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, osserva quanto segue.

Entrambe le incolpazioni risultano documentalmente provate; non può essere infatti contestato che il mancato invio della fideiussione bancaria nella forma originale integri la violazione della normativa sopra richiamata ed espone la parte inadempiente alle consequenziali sanzioni, che, nel caso in esame, non possono discostarsi per quel che riguarda la Società dalla richiesta dalla Procura Federale, che è pari al minimo edittale, ma che deve invece discostarsi da quella richiesta per il Sig. Gildo Rizzato, a cui va accordata l'attenuante della buona fede per aver mal interpretato le disposizioni afferenti il deposito della fideiussione, comunque ottenuta nei termini prescritti.

P.Q.M.

In accoglimento per quanto di ragione del deferimento, infligge al Sig. Gildo Rizzato, nella qualità di Presidente della società Abano Calcio Srl la sanzione della ammonizione e alla Società Abano Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille).

(121) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SILVIO VINCENZO CALABRESE (calciatore tesserato nella stagione 2014-2015 per la Soc. SC Vallée D'Aoste SSD a rl), e DANIEL SAKO (calciatore tesserato nella stagione 2014-2015 per la Soc. SC Vallée D'Aoste SSD a rl) - (nota n. 7226/929 pf14-15 GR/mg del 22. 1.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, vista l'omessa notifica della convocazione alla riunione odierna al solo deferito Sig. Daniel Sako; ritenuta la necessità che il dibattimento si svolga nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte, nulla opponendo al riguardo la Procura Federale,

P.Q.M.

rinvia il dibattimento al 12 maggio 2016 alle ore 15,30, accordando la sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis C.G.S.

148) – ALBERTO GRASSI (Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Mezzocorona Srl) e DELLA SOCIETÀ A.C. MEZZOCORONA Srl - (nota n. 8977/932 pf14-15 LG/dl del 1. 3.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non risultando acquisita agli atti la prova dell'avvenuta notifica ai deferiti della convocazione per l'odierna riunione,

P.Q.M.

dispone il rinvio del procedimento al 12 maggio 2016 ore 15,30.

(156) – ANDREA PECORELLI (Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora) e della SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 9051/901 pf14-15 LG/dl 3.3.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, vista la mancata notifica dell'atto di deferimento per l'attestata irreperibilità di entrambi i deferiti, constatata nel corso della riunione odierna, vista altresì la mancata notifica agli stessi deferiti della convocazione alla detta riunione, anch'essa dipesa da irreperibilità dei destinatari;

P.Q.M.

rimette gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti del caso.

(157) – FRANCESCO PELLICANO (Presidente e legale rappresentante della Società Hinterreggio Calcio Srl) e della SOCIETÀ HINTERREGGIO CALCIO Srl - (nota n. 9055/904 pf14-15 LG/dl del 3.3.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, vista la mancata prova della notifica da parte della Procura Federale del deferimento, accertata nel corso della presente riunione, a cui è altresì seguita la mancata notifica della convocazione dei deferiti a detta riunione,

P.Q.M.

rimette gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti del caso.

(158) – STEFANO CRISTOFANI (all'epoca dei fatti Vice-Presidente della Sezione A.I.A. di Roma 2 ed attualmente Consigliere Sezionale) - (nota n. 9095/331 pf15-16 MS/vdb del 3.3.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, vista la mancata prova della notifica da parte della Procura Federale del deferimento a carico del Sig. Stefano Cristofani, accertata nel corso della presente riunione, a cui ha fatto seguito la mancata notifica della convocazione del deferito a detta riunione,

P.Q.M.

rimette gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti del caso.

**Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Valentino Fedeli**

“”

Pubblicato in Roma il 19 aprile 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio